SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 2004, n. **247.**

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato *A*, numero 9;

Visto l'articolo 2190 del codice civile;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;

Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in data 26 febbraio 2004 e della 10ª Commissione del Senato della Repubblica in data 30 marzo 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della giustizia;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «camera di commercio»: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) «registro delle imprese»: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

c) «ufficio del registro delle imprese»: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

d) «giudice del registro»: il giudice delegato a vigilare sulla tenuta del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile e dell'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

e) «conservatore»: il conservatore di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

f) «commissione provinciale per l'artigianato»: la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

g) «cancellazione»: l'annotazione nel registro delle imprese della cessazione dell'impresa o del fatto estintivo della società.

Art. 2.

Cancellazione dell'impresa individuale

1. Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze:

a) decesso dell'imprenditore;

b) irreperibilità dell'imprenditore;

c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;

d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.

2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3.

3. L'ufficio del registro delle imprese, rilevata una delle circostanze indicate al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica dell'imprenditore, richiede l'annotazione della cessazione o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data notizia mediante affissione all'albo camerale.

4. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate inviate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 3, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro ai sensi del comma 3, il conservatore trasmette gli atti al giudice del registro che può ordinare con decreto la cancellazione dell'impresa.

5. La trasmissione degli atti al giudice del registro è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze che motivano la richiesta di cancellazione.

6. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 3.

Cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice

1. Il procedimento per la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quando l'ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze:

a) irreperibilità presso la sede legale;

b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;

c) mancanza del codice fiscale;

d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;

e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale della società. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Nelle lettere raccomandate e nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti ricollegati, ai sensi del comma 3, al mancato riscontro.

3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società.

4. La trasmissione degli atti al giudice del registro è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze accertate.

5. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 4.

Imprese artigiane

1. L'ufficio del registro delle imprese che rileva nei confronti di imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese, una o più delle circostanze previste dall'articolo 2, comma 1, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 1, per le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, ne dà notizia, entro quindici giorni dall'avvenuta rilevazione, alla commissione provinciale dell'artigianato per gli adempimenti di competenza.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze rilevate dall'ufficio.

3. L'ufficio del registro delle imprese procede alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalità previste dall'articolo 2, commi 5 e 6, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 5, per le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 368

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Si trascrive il testo dell'art. 20 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 20. — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera *c)*, e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».

— Si riporta il n. 9) dell'allegato *A* della legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2000, n. 275, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999»:

«9. *Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.*

Legge 16 dicembre 1977, n. 904;

Legge 7 maggio 1986, n. 150;

Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

— Si riporta il testo dell'art. 2190 del codice civile:

«Art. 2190 *(Iscrizione d'ufficio).* — Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.».

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., reca «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 1996, n. 28, S.O., reca «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580:

«Art. 8 *(Registro delle imprese).* — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. (Abrogato).

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.».

— Si riporta il testo dell'art. 2188 del codice civile:

«Art. 2188 *(Registro delle imprese).* — È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443, «Legge-quadro per l'artigianato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1985, n. 199:

«Art. 10 *(Commissioni provinciali per l'artigianato).* — La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.

Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.

Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.

Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.

Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580:

«Art. 17 *(Collegio dei revisori dei conti).* — 1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente della giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la camera di commercio.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.

3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.

4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.

5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.».

«Art. 18 *(Finanziamento delle camere di commercio).* — 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;

c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

g) altre entrate e altri contributi.

2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera *e)* del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera *a)* di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento.».

Nota all'art. 3:

— Per il testo degli articoli 17 e 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si vedano le note all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti della legge 8 agosto 1985, n. 443, si vedano le note all'art. 1.

— Per il testo degli articoli 17 e 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si vedano le note all'art. 2.

04G0279

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2004.

Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla regione Sardegna, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 7 del suddetto decreto legislativo che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono individuati in via generale, sentita la Regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla Regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 che, tra l'altro, conferisce la delega all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti l'attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;

Sentita la Regione autonoma Sardegna;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, e per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Risorse umane

1. È trasferito alla Regione Sardegna il contingente del 70 per cento delle complessive 482 unità di personale, di cui all'allegata Tabella 1, appartenenti ai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, presso la direzione regionale e le direzioni provinciali del lavoro - Settore e servizio politiche del lavoro - nonché presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

2. Il restante contingente del 30 percento di personale permane nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo Stato.

3. I contingenti di cui ai commi 1 e 2 possono variare in misura percentuale non superiore al 5 per cento.

4. Al contingente di cui al comma 2 si accede su domanda del personale interessato, da presentare entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai fini dell'opzione è prevista la tabella di equiparazione tra il personale appartenente al comparto dello Stato e quello in servizio presso la Regione e gli enti locali, di cui all'allegata Tabella 2.

Art. 2.

Graduatoria regionale

1. Qualora le domande per permanere nei ruoli dello Stato risultino in numero inferiore rispetto al contingente di cui all'art. 1, comma 2, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone una graduatoria regionale tra il restante personale, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, tabella A n. 1, al fine di individuare le unità da trasferire. La graduatoria è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati al punto 1 della citata tabella A; i dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 hanno precedenza. A parità di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine è dato dalla minore età.

2. Qualora le domande per permanere nei ruoli dello Stato risultino invece in numero superiore rispetto al contingente di cui all'art. 1, comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 4, tra quanti abbiano presentato istanza, una graduatoria regionale, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, tabella A n. 2, al fine di individuare le unità da trasferire. La graduatoria è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati al punto 2 della citata tabella A, partendo dal punteggio più basso. I dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 seguono in graduatoria gli altri dipendenti. A parità di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine è dato dalla minore età.

Art. 3.

Garanzie per il personale trasferito

1. Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative relative all'inquadramento del personale introdotte dai contratti di lavoro vigenti per i rispettivi ambiti di riferimento, con decorrenza anteriore alla data del trasferimento. Il personale trasferito ultima le procedure di riqualificazione presso l'amministrazione di provenienza. La regione Sardegna assume l'onere delle procedure di riqualificazione svolte dal personale trasferito. Il personale trasferito non può partecipare ad ulteriori procedure di riqualificazione per la medesima tornata contrattuale. Con successivi accordi, la Regione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze definiscono le modalità di attuazione del presente comma, ferma restando la commisurazione delle risorse finanziarie alle posizioni giuridiche godute al momento del trasferimento.

3. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito alla data del trasferimento (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione), ferme restando le successive dinamiche retributive previste presso l'ente di destinazione.

4. Il personale trasferito può permanere a domanda, da presentarsi entro dodici mesi dalla data di trasferimento nei ruoli della Regione, nel regime previdenziale proprio dei dipendenti del comparto di provenienza.

Art. 4.

Modalità per il trasferimento delle risorse umane e strumentali

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le unità di personale individuate secondo quanto previsto agli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono trasferite alla regione Sardegna per l'inquadramento nel ruolo provvisorio di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180.

2. Alla medesima data di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Sardegna le risorse informatiche nonché quelle strumentali risultanti dalla ricognizione effettuata avendo riguardo alle funzioni ed ai compiti conferiti, e individuate negli inventari allegati all'apposito verbale di consegna sottoscritto tra il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il rappresentante della Regione.

Art. 5.

Determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da attribuire alla regione Sardegna per lo svolgimento delle funzioni delegate.

2. In sede di prima applicazione, le risorse finanziarie da attribuire sono determinate, sentita la Regione, in misura pari alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato per il personale trasferito e con la medesima percentuale del personale trasferito sul totale di quello in servizio, per le correlate spese di funzionamento sostenute per il Settore e Servizio politiche del lavoro, nell'ultimo esercizio finanziario durante

il quale le funzioni e i compiti trasferiti sono stati integralmente svolti. Successivamente, la determinazione dei rimborsi spettanti alla Regione viene effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 180 del 2001.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, in caso di infruttuoso esperimento delle procedure di cui all'art. 2 del presente decreto, ai fini del raggiungimento del contingente numerico di cui all'art. 1, sono determinate le risorse finanziarie connesse alle cessazioni dal servizio, verificatesi a vario titolo, del personale individuato con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 6.

Successione nei contratti

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 4, comma 1, la regione Sardegna subentra nei contratti in corso, oltre che nella titolarità di tutti gli altri rapporti, attivi e passivi facenti capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7.

Sistema informativo del lavoro

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce le risorse informatiche, in relazione alle funzioni conferite, assegnate alla direzione regionale del lavoro - Settore politiche del lavoro, alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, e alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, come individuate negli appositi inventari di cui all'art. 4, comma 2.

2. Sono a carico della regione Sardegna la conduzione e la manutenzione dei sistemi, secondo gli standard definiti a livello nazionale.

3. I prodotti sviluppati nell'ambito del sistema informativo lavoro, coerenti con l'architettura del SIL, sono messi a disposizione della regione Sardegna nella forma del codice sorgente.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. L'esercizio da parte della regione Sardegna delle funzioni conferite ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2001 decorre dalla data, di cui all'art. 4, comma 1, alla quale avrà luogo l'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2004

p. *Il Presidente:* LA LOGGIA

TABELLA 1

TABELLA DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 APRILE 2001, N. 180, INTERESSATO AL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SARDEGNA

Contingente complessivo interessato al trasferimento (ai sensi dell'art. 1, comma 1): 482 unità di personale:

Totale Sardegna

Posizione economica C3S	18
Posizione economica C3	3
Posizione economica C2	36
Posizione economica C1	24
Posizione economica B3	129
Posizione economica B2	232
Posizione economica B1	32
Posizione economica AlS	3
Posizione economica A1	5
TOTALE . . .	482

di cui:

Direzione regionale Cagliari

Posizione economica C3S	2
Posizione economica C3	0
Posizione economica C2	2
Posizione economica C1	2
Posizione economica B3	6
Posizione economica B2	6
Posizione economica B1	6
Posizione economica AlS	0
Posizione economica A1	0
TOTALE . . .	24

Direzione provinciale Cagliari e Scica

Posizione economica C3S	5
Posizione economica C3	1
Posizione economica C2	16
Posizione economica C1	6
Posizione economica B3	54
Posizione economica B2	71
Posizione economica B1	19
Posizione economica A1S	0
Posizione economica A1	5
TOTALE . . .	177

TABELLA 2

Tabella di equiparazione

CCNL Comparto Ministeri	Tabella di cui al D.P.C.M. 14 dicembre 2000 n.446
Area Al (ex l^a, 2^a, 3^a qualifica)	Categoria A
Area Al Super	Categoria A
Area B 1 (ex 4^a qualifica)	Categoria B
Area B2 (ex 5^a qualifica)	Categoria B
Area B3 (ex 6^a qualifica)	Categoria C
Area B3 Super	Categoria C
Area C1 (ex 7^a qualifica)	Categoria D
Area C1 Super	Categoria D
Area C2 - C3 (ex 8^a e 9^a qualifica)	Categoria D
Area C 3 Super	Categoria D
Dirigenti	Dirigenti

04A09422

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 agosto 2004.

Riapertura dei termini della gara per la concessione dei servizi relativi alla gestione del concorso pronostici Totip.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il bando di gara prot. n. 3222/2002, pubblicato nella GUCE supplemento 200, n. doc. 158033 del 15 ottobre 2002 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 parte II, del 18 ottobre 2002 per la concessione dei servizi relativi alla gestione del concorso pronostici Totip;

Visto l'art. 4 del decreto-legge dell'8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, che attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto interdirigenziale del 23 gennaio 2004, che dispone la proroga dell'efficacia della vigente concessione per i servizi relativi alla gestione del concorso pronostici Totip sino al 31 agosto 2004;

Viste le risultanze dei lavori della Commissione di studio istituita con provvedimento del 22 gennaio 2004 per formulare proposte per il rilancio del concorso pronostici Totip;

Viste le direttive impartite dal Comitato generale per i giochi nella seduta del 27 luglio 2004, in merito al rilancio del concorso e alla proroga della relativa gestione;

Considerato che la procedura ad evidenza pubblica avviata con il bando di gara suindicato dovrà proseguire secondo le linee indicate dagli organi consultivi suindicati in ordine all'innovazione della formula del gioco che saranno recepite da norme regolamentari in corso di emanazione, per cui si rende necessario modificare il bando già emanato;

Decreta:

Art. 1.

Riapertura dei termini di gara e modifiche al bando

Sono riaperti i termini della gara per la concessione dei servizi relativi alla gestione del concorso pronostici Totip di cui al bando di gara prot. n. 3222/2002, pubblicato nella GUCE suppl. 200, n. doc. 158033 del 15 ottobre 2002 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 parte II, del 18 ottobre 2002 il cui testo è così modificato ed integrato:

paragrafo 2. Descrizione del servizio - di seguito alle parole «mediante una rete informatica» e prima delle parole «costituita da almeno 16.000 punti di raccolta del gioco (ricevitorie)» sono inserite le parole «on line - real time» sono aggiunte, infine, dopo la parola «Italia» le seguenti «con impegno del gestore ad effettuare, senza compenso aggiuntivo rispetto a quello convenzionale, la commercializzazione di eventuali nuove formule del concorso pronostici anche con eventuale rifacimento del software di gioco»;

paragrafo 8. Forma giuridica del raggruppamento di prestatori e di fornitori - il testo viene così sostituito: «È ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi»;

paragrafo 9. Ufficio cui presentare la domanda di partecipazione e relativo termine - la data di cui al paragrafo *a)* viene sostituita con la seguente data: «27 ottobre 2004»;

paragrafo 11. Informazioni relative alla posizione del prestatore del servizio - il comma 2 viene così riformulato: «realizzo di un fatturato complessivo annuale, risultante dai bilanci depositati o dai conti economici e dagli stati patrimoniali approvati per gli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003, non inferiore a euro 77.468.535,00.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2004

Il direttore generale: TINO

04A09473

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice La Postelegrafonica a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

Nel caso in specie: la scadenza del termine di durata e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Edificatrice La Postelegrafonica a r.l.» con sede in Milano, viale Zara n. 61;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 2 ottobre 2002 relativo alla società cooperativa «Edificatrice La Postelegrafonica a r.l.», con sede in Milano, viale Zara n. 61 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1962, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non deposita bilanci d'esercizio da cinque anni);

Decreta:

La società cooperativa «Edificatrice La Postelegrafonica a r.l.», sede legale Milano, viale Zara n. 61, costituita per rogito notaio dott. Pietro Zucchi di Milano in data 22 novembre 1919, repertorio n. 2230, progr. 1381 BUSC n. 854/41038 codice fiscale e n. iscriz registro imprese: 97041990157, Tribunale Milano registro società n. 14538, vol. 549, fase. 276, REA: 72721, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1962, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 13 settembre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A09510

DECRETO 16 settembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di sei società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Considerato che in forza dell'articolo precitato a maggior ragione sono da inserire nel novero delle cooperative da cancellare dal registro delle imprese anche quelle che, giunte al bilancio finale di liquidazione, per un uguale periodo di tempo non vi hanno provveduto autonomamente;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali attestanti l'anzidetta condizione;

Decreta:

le società cooperative sotto elencate, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* citato in premessa, sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Simona a r.l.», con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito notaio Domenico Battaglia in data 20 febbraio 1980, repertorio n. 3531/696 - registro R.E.A. n. 149842 della C.C.I.A.A. di Pavia - BUSC n. 1166/174587 - BFL 1981;

2) società cooperativa «Viscontea a r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Alessandro Bianchi in data 12 luglio 1984, repertorio n. 3255/961 - registro R.E.A. n. 165940 della C.C.I.A.A. di Pavia - BUSC n. 1359/206267 - BFL 1993;

3) «Società cooperativa di consumo del Popolo a r.l.», con sede in Gropello Cairoli (Pavia), costituita per rogito notaio Vittorio Corbellini in data 27 aprile 1946, repertorio n. 1505/1035 - registro R.E.A. n. 76185 della C.C.I.A.A. di Pavia - BUSC n. 317/8531 - BFL 1993;

4) società cooperativa «Editrice Aviosport a r.l.», con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito notaio Carmelo Varrica in data 8 giugno 1976, repertorio n. 601/146 - registro R.E.A. n. 139449 della C.C.I.A.A. di Pavia - BUSC n. 1010/146677 - BFL 1980;

5) società cooperativa «Edilizia Millefiori a r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Gregorio Rossi in data 10 aprile 1981, repertorio n. 77981/12150 - registro R.E.A. n. 158704 della C.C.I.A.A. di Pavia - BUSC n. 1244/189212 - BFL 1998;

6) società cooperativa «Europa 2000 a r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Rosario Di Giorgi in data 21 gennaio 1995, repertorio n. 159366/23025 - registro R.E.A. n. 197306 della C.C.I.A.A. di Pavia - BUSC n. 1632/269837 - BFL 1998.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il presente decreto può essere impugnato, da chi ne ha interesse, con formale e motivata istanza presso l'autorità governativa che lo ha emanato.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Pavia, 16 settembre 2004

Il direttore provinciale: SIMONELLI

04A09465

DECRETO 22 settembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI CASERTA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile che contempla: «L'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Esaminati gli atti d'ufficio e le aggiornate visure camerali dalle quali risulta che le sotto elencate cooperative sono in liquidazione ordinaria e non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «C.I.E.T.», con sede in Caserta, costituita per rogito notaio dott. Pasquale Liotti di Pietravairano in data 1° dicembre 1980, B.U.S.C. 2376/180187, codice fiscale n. 00974090615, in liquidazione dal 18 gennaio 1985;

2) società cooperativa «S. Bernadetta», con sede in Casaluce (Caserta), costituita per rogito notaio dott. Luigi Ronza di Marcianise in data 16 febbraio 1989, B.U.S.C. 3872/239534, codice fiscale n. 01810420610, in liquidazione dal 30 maggio 1997;

3) società cooperativa «Nuovi Orizzonti», con sede in Casaluce (Caserta), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Luppoli di Capua in data 4 aprile 1986, B.U.S.C. 3334/220158, codice fiscale n. 01591580616, in liquidazione dall'11 gennaio 1990;

4) società cooperativa «Liberi Muratori Meridionali», con sede in Maddaloni (Caserta), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Barletta di Caserta in data 22 febbraio 1979, B.U.S.C. 2093/166700, registro società n. 170/79, in liquidazione dal 18 dicembre 1980;

5) società cooperativa «La Rosa», con sede in S. Marcellino (Caserta), costituita per rogito notaio dott. Ennio de Rosa in data 2 ottobre 1984, B.U.S.C. 3087/207253, codice fiscale n. 01457440616, in liquidazione dal 5 novembre 1999.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa che lo ha emanato formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Caserta, 22 settembre 2004

Il direttore provinciale: RUGGIERO

04A09558

DECRETO 22 settembre 2004.

Scioglimento di quattordici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI CASERTA

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative» e «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compili statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Considerate le note del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - nelle quali si chiede di adottare nei confronti delle cooperative sotto elencate un provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Montanino», con sede in Casagiove (Caserta), costituita per rogito notaio dott. Salvatore Maturo - S. Maria C.V. in data 2 febbraio 1981, registro società n. 790/81, BUSC 2424/181475, partita IVA n. 00993050616;

2) società cooperativa «Anita Garibaldi», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito notaio Ennio De Rosa - Trentola Ducenta in data 11 maggio 1982, registro società n. 1802/82, BUSC 2715/191244, partita IVA n. 01129180616;

3) società cooperativa «Garofano», con sede in San Tammaro (Caserta), costituita per rogito notaio Colella Mario - S. Maria C.V. in data 1° agosto 1984, registro società n. 3511/84, BUSC 3067/206322, partita IVA n. 01451530610;

4) società cooperativa «La Gioia», con sede in S. Cipriano D'Aversa (Caserta), costituita per rogito notaio Farinaro Domenico - Casal di Principe in data 17 giugno 1981, registro società n. 1057/81 BUSC 2484/185016, partita IVA n. 01012620611;

5) società cooperativa «San Pasquale», con sede in Trentola Ducenta (Caserta), costituita per rogito notaio Farinaro Domenico - Casal di Principe in data 16 ottobre 1986, registro società n. 6186/86, B.U.S.C. 3435/223235, partita IVA n. 01635700618;

6) società cooperativa «Nuova Fondellisti Intonacatori», con sede in Succivo (Caserta), costituita per rogito notaio Pelosi Francesco Paolo - Pietravairano in data 28 febbraio 1992, registro società n. 13108/92, B.U.S.C. 4338/258643, partita IVA n. 02020630618;

7) società cooperativa «Lefer», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito notaio Conte Gioacchino - Frignano in data 8 giugno 1978, registro società n. 187/78, B.U.S.C. 1955/159791, partita IVA n. 00381690619;

8) società cooperativa «Indipendente», con sede in Calvi Risorta (Caserta), costituita per rogito notaio Borrelli Giuseppe - Pignataro Maggiore in data 27 dicembre 1982, registro società n. 2288/83, B.U.S.C. 2821/196288, partita IVA n. 01249440619;

9) società cooperativa «Braccianti Atellani», con sede in Orta di Atella (Caserta), costituita per rogito notaio Farinaro Domenico - Aversa in data 3 ottobre 1992, registro società n. 13850/93, B.U.S.C. 4437/261773, partita IVA n. 02059360616;

10) società cooperativa «Co.GEn.», con sede in Villa di Briano (Caserta), costituita per rogito notaio Lupoli Giovanni - Capua in data 9 ottobre 1992, registro società n. 13563/92, B.U.S.C. 4384/260589, partita IVA n. 02039960618;

11) società cooperativa «Il Carpine», con sede in Villa Literno (Caserta), costituita per rogito notaio Emilio Ruocco - Nola in data 9 aprile 1990, registro società n. 14679/93, B.U.S.C. 4673/247624, codice fiscale n. 06098220632;

12) società cooperativa «Euterpe», con sede in S. Maria C.V. (Caserta), costituita per rogito notaio Leonardo La Porta - S. Maria C.V. in data 24 aprile 1991, registro società n. 11889/91, B.U.S.C. 4218/253268, partita IVA n. 01967860618;

13) società cooperativa «Edil Saca», con sede in Caserta, costituita per rogito notaio Provitera Paolo -

Carinola in data 15 marzo 1989, registro società n. 9390/89, B.U.S.C. 3904/240696, partita IVA n. 01826340612;

14) società cooperativa «P.M.G. 90», con sede in Frignano (Caserta), costituita per rogito notaio De Rosa Ennio - Aversa in data 26 ottobre 1990, registro società n. 11342/91, B.U.S.C. 4158/250853, partita IVA n. 01920820618.

Caserta, 22 settembre 2004

Il direttore provinciale: RUGGIERO

04A09559

PROVVEDIMENTO 7 settembre 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate società cooperative trovasi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile;

Dispone

lo scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1) società cooperativa «San Carlo» a r.l., con sede legale in Torino - via Le Chiuse n. 57, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gili in data 24 settembre 1954, iscritta al n. 734/54 del registro società, BUSC n. 497;

2) società cooperativa «Sciovie Convento» a r.l., con sede legale in Torino - via Benevagienna n. 21, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Bruno in data 13 luglio 1981, iscritta al n. 4140/81 del registro società, BUSC n. 4311;

3) «Società cooperativa Edilizia Speranza tra dipendenti statali di ruolo e pensionati statali di Torino» a r.l., con sede legale in Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 8, costituita per rogito notaio avv. Luigi Fissore in data 16 gennaio 1951, iscritta al n. 127/51 del registro società, BUSC n. 307;

4) «Società cooperativa Partigiani Costruzioni Edili Stradali e Trasporti Prodotti Ittici» - C.E.S.T.I.P., con sede legale in Torino - via Mazzini n. 39, costituita per rogito notaio dott. Guglielmo Teppati in data 14 luglio 1945, iscritta al n. 348/45 del registro società, BUSC n. 128;

5) società cooperativa «Valcamonica», con sede legale in Torino - c.so Francia n. 15, costituita per rogito notaio dott. Alberto Zamparelli in data 26 marzo 1991, iscritta al n. 2075/91 del registro società, BUSC n. 5608.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'autorità di vigilanza, entra il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 settembre 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A09464

PROVVEDIMENTO 23 settembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di nove società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di disporre la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle

imprese, dell'elenco delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato che, in forza dell'articolo precitato, a maggior ragione sono da inserire nel novero delle società cooperative da cancellare dal registro delle imprese anche quelle che giunte al bilancio finale di liquidazione per un eguale periodo di tempo non vi hanno provveduto autonomamente;

Rilevato dalla disamina della documentazione agli atti di questa direzione provinciale del lavoro e dagli accertamenti eseguiti presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura - ufficio registro delle imprese di Alessandria che le sottoelencate società cooperative trovansi nell'anzidetta condizione;

Dispone

la cancellazione dal registro delle imprese di Alessandria delle società cooperative di seguito indicate ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile:

1) società cooperativa «Pescasport Gaviese a r.l.», con sede legale in Gavi, costituita il 28 febbraio 1987 per rogito notaio Carbone dott. Roberto, repertorio n. 2279, registro società n. 11277 del tribunale di Alessandria, codice fiscale e numero d'iscrizione del registro delle imprese 01318010061, R.E.A. n. 153195, posizione n. 1382/227146/1, in liquidazione dal 28 luglio 1995;

2) società cooperativa «Cooperativa agricola La Speranza Antichi Poderi del Pozzo a r.l.», con sede legale in Momperone, costituita il 10 settembre 1985 per rogito notaio Pilotti dott. Ottavio, repertorio n. 11335, registro società n. 2051 del tribunale di Tortona, codice fiscale e numero d'iscrizione del registro delle imprese 01236030068, R.E.A. n. 147871, posizione n. 1351/214081/2, in liquidazione dal 21 ottobre 1992;

3) società cooperativa «Cooperativa Edilizia Venezia Alessandrina a r.l.», con sede legale in Alessandria, costituita il 14 febbraio 1963 per rogito notaio Laguzzi dott. Sergio, repertorio n. 952, registro società n. 4871 del tribunale di Alessandria, codice fiscale e numero d'iscrizione del registro delle imprese 80001430067, R.E.A. n. 90144, posizione n. 188/76404/4, in liquidazione dal 9 luglio 1982;

4) società cooperativa «Cooperativa Edilizia Dipendenti Camera di Commercio a r.l.», con sede legale in Alessandria, costituita il 4 febbraio 1965 per rogito notaio Parodi dott. Andrea, repertorio n. 10863, registro società n. 5231 del tribunale di Alessandria, registro ditte n. 86973, posizione n. 464/92532/4, in liquidazione dal 9 settembre 1969;

5) società cooperativa «Narciso a r.l.», con sede legale in Novi Ligure, costituita il 30 settembre 1964 per rogito notaio Vexina dott. Giacomo, repertorio n. 6937, registro società n. 5178 del tribunale di Alessandria, registro ditte n. 86170, posizione n. 471/90150/4, in liquidazione dal 19 maggio 1972;

6) società cooperativa «Cooperativa Edilizia fra Mutilati ed Invalidi di Guerra - La Famiglia a r.l.», con sede legale in Alessandria, costituita il 23 luglio 1948 per rogito notaio Mensi dott. Mario, repertorio n. 16199, registro società n. 3758 del tribunale di Alessandria, codice fiscale e numero d'iscrizione del registro delle imprese 00308700061, R.E.A. n. 40012, posizione n. 508/18985/4, in liquidazione dal 20 novembre 1991;

7) società cooperativa «Cooperativa Edilizia La Casa a r.l.», con sede legale in Valenza, costituita il 22 gennaio 1988 per rogito notaio Ivaldi dott. Aldo, repertorio n. 9618, registro società n. 11820 del tribunale di Alessandria, codice fiscale e numero d'iscrizione del registro delle imprese 01362330068, R.E.A. n. 155834, posizione n. 1400/232868/4, in liquidazione dal 13 aprile 1993;

8) società cooperativa «Cooperativa di Produzione e Lavoro Mineraria Metallurgica ed Agricola a r.l.», con sede legale in Fraconalto, costituita il 13 novembre 1941 per rogito notaio Musso Cesare, repertorio n. 3462, registro società n. 3248 del tribunale di Alessandria, posizione n. 620/31226/2, in liquidazione dal 25 settembre 1949;

9) società cooperativa «Edile di Sezzadio C.E.S. a r.l.», con sede legale in Sezzadio, costituita l'11 marzo 1946 per rogito notaio Brezzi dott. Manfredo, repertorio n. 1127, registro società n. 3460 del tribunale di Alessandria, registro ditte n. 35831, posizione n. 670/7912/2, in liquidazione dal 21 maggio 1948.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente provvedimento può essere impugnato, da chi ne ha interesse, con formale e motivata domanda presso l'autorità governativa che lo ha emanato.

Alessandria, 23 settembre 2004

Il direttore provinciale: NAPOLI

04A09509

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Daunia Nuovi Servizi», in San Severo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Daunia Nuovi Servizi», con sede in San Severo (Foggia), costituita in data 10 giugno 1991 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Paolo Lops di San Severo (Foggia), REA n. 167313, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Vincenza Sciannameo, nata a Bari il 26 aprile 1972, con studio in Bari, via G.S. Poli n. 21/A, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09416

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «GA.DI. General Work», in Trinitapoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies,* codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «GA.DI. General Work», con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita in data 24 settembre 1996 con atto a rogito del notaio dott. Nicolò Rizzo di Trinitapoli (Foggia), REA n. 208337, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Vincenza Sciannameo, nata a Bari il 26 aprile 1972, con studio in Bari, via G.S. Poli n. 21/A ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09417

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Plus Service», in San Severo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Plus Service», con sede in San Severo (Foggia), costituita in data 28 aprile 1998 con atto a rogito del notaio dott. Lorenzo Cassano di San Severo (Foggia), REA n. 210924, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il

rag. Massimiliano Sciannameo, nato a Bari il 4 giugno 1973, con studio in Bari, via G.S. Poli n. 21/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09418

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Morconese», in Morcone, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies,* codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Morconese», con sede in Morcone (Benevento), costituita in data 18 gennaio 1975 con atto a rogito del notaio dott. Luigi M. Delle Veneri di Cerreto Sannita (Benevento), REA n. 76572, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Tiziana Polcino, nata a Benevento il 1° novembre 1965, con residenza in Benevento, via Ruffilli, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09419

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Terra e Sole - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Caulonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Terra e Sole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caulonia (Reggio Calabria), costituita in data 29 maggio 1991 con atto a rogito del notaio dott.ssa Clara Fazio di Siderno (Reggio Calabria), REA n. 118883, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Domenico Lizzi, nato a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), il 14 novembre 1972, con residenza in Bianco (Reggio Calabria), via Domenico Salvatori n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09420

DECRETO 14 settembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Sergo Igor, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di elettroinstallatore, ramo elettrotecnico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Sergo Igor, cittadino croato, in possesso del titolo di Scuola media superiore conseguito presso l'Istituto tecnico di Fiume, istituzione statale legalmente riconosciuta, che gli ha rilasciato il titolo di elettroinstallatore, ramo elettrotecnico, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* impianti elettrici «civili» e *c)* impianti di riscaldamento e climatizzazione, della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 26 maggio 2004, che ha ritenuto il titolo dell'interessato quasi perfettamente sovrapponibile al titolo italiano di perito elettrotecnico, pertanto idoneo nonché altamente specifico, per i suoi contenuti formativi e riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», conseguentemente idoneo all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* impianti elettrici «civili» e *c)* impianti di riscaldamento e climatizzazione, della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Vista l'esperienza professionale dell'interessato in qualità di operaio specializzato in ditte operanti nei settori di attività per i quali si richiede il riconoscimento, esperienza documentata in data successiva allo svolgimento della Conferenza di servizi;

Considerato che l'interessato ha dichiarato espressamente di non voler esercitare l'attività di impiantistica radiotelevisiva ed elettronica per la quale la Conferenza di servizi aveva chiesto l'applicazione della misura compensativa, l'Amministrazione ritiene di doversi discostare dal parere espresso dalla Conferenza medesima e di poter concedere il riconoscimento della formazione professionale senza necessità di applicare misure compensative;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Sergo Igor è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di impiantistica di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* e *c)* della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti».

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2004

Il direttore generale: SPIGARELLI

04A09474

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 settembre 2004.

Autorizzazione finale concernente il progetto definitivo «SS 106 Jonica - Lavori di costruzione della variante esterna all'abitato di Marina di Gioiosa Jonica fra i km 107+000 e 110+550 compreso lo svincolo Gioiosa Est» da realizzarsi nei comuni di Roccella Jonica, Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica in provincia di Reggio Calabria, presentato da ANAS S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 80, 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di Conferenza di servizi;

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativamente alla semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Visto la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Visto la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 10 per i vincoli derivanti da atti diversi dai P.R.G.;

Premesso:

Che questo Ministero, in esito alle determinazione adottate con apposita Conferenza di servizi, tenuta in data 2 ottobre 1998, ha autorizzato in data 12 ottobre 1998, con provvedimento n. 2286, le opere relative a: SS 106 «Jonica» - Progetto dei lavori di costruzione della variante esterna all'abitato di Marina di Gioiosa Jonica fra i km 107+000 e 110+550 compreso lo svincolo di «Gioiosa Est»;

Che in data 8 giugno 2004, con nota n. DPP/Pgt 3051, l'ANAS, Direzione centrale programmazione e progettazione, ha comunicato a questa Amministrazione che i lavori in argomento, autorizzati da questo Ministero con il provvedimento n. 2286, sono stati appaltati dal Compartimento della viabilità per la Calabria con contratto n. 923, in data 27 luglio 2000 e che, successivamente, in data 12 giugno 2003, con dispositivo DLA/aa3 prot. 13276, il contratto di cui sopra è stato risolto in base all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

Che in considerazione di quanto sopra, l'ANAS, Direzione centrale programmazione e progettazione, al fine di poter riappaltare i lavori in argomento, ha rielaborato il progetto, precedentemente autorizzato, apportando modifiche al tracciato;

Che questa Amministrazione, considerato il tempo intercorso dal precedente provvedimento autorizzativo n. 2286, in data 12 ottobre 1998 e le modifiche apportate agli elaborati progettuali, ha ritenuto necessario convocare una nuova Conferenza di servizi, per il giorno 27 luglio 2004, presso questa sede, al fine di rinnovare le autorizzazioni ovvero confermare i pareri resi precedentemente nella Conferenza di servizi tenuta in data 2 ottobre 1998;

Che l'Anas con nota n. DPP/AAL/3575 in data 6 luglio 2004 ha comunicato a questo Ministero di aver adempiuto a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, mediante pubblicazione in data 6 luglio 2004 di apposito avviso al pubblico su quotidiani nazionali;

Che con la stessa nota l'ANAS ha dichiarato di aver adempiuto a quanto prescritto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 con gli avvisi al pubblico sui quotidiani «La Repubblica» e «Il Quotidiano della Calabria»;

Che con nota n. 551 del 29 luglio 2004 questa Direzione generale ha trasmesso copia conforme del verbale della citata Conferenza di servizi a tutte le amministrazioni interessate;

Considerato:

Che il Ministero dell'Ambiente con nota n. DSA/2004/17164 in data 23 luglio 2004 ha confermato il parere precedentemente espresso con decreto via n. 3168/1998;

Che il Ministero della difesa, Ispettorato logistico dell'Esercito ha espresso parere favorevole con nota n. 25714/12.3/15OS in data 23 luglio 2004;

Che la soprintendenza per i beni architettonici del paesaggio ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota n. 4596/P in data 26 luglio 2004;

Che la regione Calabria, Dipartimento urbanistica e demanio ha espresso parere favorevole con nota n. 2039 in data 26 luglio 2004;

Che la regione Calabria, Dipartimento LL.PP. ed Acque, con nota n. 688 in data 7 luglio 2004, ha segnalato le interferenze con le opere di propria pertinenza;

Che il Corpo forestale dello Stato, coordinamento distrettuale di Locri, con nota n. 2641 in data 29 luglio 2004 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della raggiunta intesa tra Stato e la regione Calabria, secondo quanto previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, autorizza la realizzazione del progetto dei lavori di costruzione della variante esterna della SS 106 «Jonica» all'abitato di Marina di Gioiosa Jonica fra i km 107+000 e 110+550 compreso lo svincolo di «Gioiosa Est». Si richiama, nel contempo, l'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni contenute nelle espressioni di parere citate nei precedenti «considerato», quelle specificate nei pareri resi in conferenza dai soggetti partecipanti e quelle pervenute dagli enti non partecipanti alla conferenza che, unitamente al verbale della Conferenza di servizi suddetta, si allegano e formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, conforme alla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 14-*ter*, della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti o comunque, invitati a partecipare alla conferenza sempre in relazione alla conformità urbanistica delle opere.

Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica di cui al precedente art. 1, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è disposto il vincolo preordinato all'esproprio dalla data del presente atto.

Art. 3.

È fatto obbligo all'ANAS di pubblicare il presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia. Di tale adempimento deve essere data comunicazione al direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio.

Roma, 17 settembre 2004

Il direttore generale: NOVELLA

04A09463

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 settembre 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Ente tutela vini di Romagna», autorizzato, con decreto 8 novembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2003, con il quale autorizza il laboratorio «Ente tutela vini di Romagna», ubicato in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota dell'8 settembre 2004, ha trasmesso un nuovo elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per le prove di analisi elencate nella succitata nota, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA — European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco delle prove di analisi relative al laboratorio «Ente tutela vini di Romagna»;

Decreta:

Articolo unico

Il laboratorio «Ente tutela vini di Romagna» è autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, per le sotto elencate prove di analisi:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 13 par 5.2 e 5.3
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 22 par 2
Alcalinità ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 10
Alcole metilico	DM 12/03/1986 G.U. n.161 14/07/86 Cap. LIV
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 37 par 3
Anidride solforosa libera	MP06 rev. 2 2002
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/90 G.U. CEE L 272 03/10/90 All. p.to 25-Par. 2.2
Anidride solforosa totale	MP05 rev. 2 2002
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 9 par 2
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 17.09.90 G.U. CEE L 272 03/10/91 All. p.to 11
Densità e massa volumica	MP01 rev. 2 2002
Esame microscopico	DM 12/03/1986 G.U. n.161 14/07/86 Cap. II
Esame organolettico	DM 12/03/1986 G.U. n.161 14/07/86 Cap. I
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/90 G.U. CEE L 272 03/10/90 - All. p.to 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 G.U. CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 G.U. CEE L 272 03/10/90 All. p.to 1-punto 5.2
pH	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 G.U. CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 24
Saggio stabilità prova all'aria	DM 12/03/1986 G.U. n.161 14/07/86 Cap. III-punto 3.3
Titolo alcolometrico effettivo	MP02 rev. 3 2002
Titolo alcolometrico totale	MP04 rev. 2 2002
Titolo alcolometrico vol. zuccheri riduttori acidità volatile corretta acidità totale pH estratto secco totale (multideterminazione)	MP 29 rev. 0 2003
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 G.U. CEE L 272 03/10/90 All. 3 + Reg. CE 128/04 G.U. CE L 19 27/01/04 All. 4bis
Zuccheri riduttori	MP03 rev. 3 2002
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 G.U. CEE L 272 03/10/90 All. p.to 5-punti 3.2.e 4

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09442

DECRETO 9 settembre 2004.

Revoca dell'autorizzazione concessa, con decreto ministeriale 14 aprile 2003, al laboratorio «Chimitec S.r.l.», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini dell'esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3, i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2004, con il quale il laboratorio «Chimitec S.r.l.», ubicato in Pramaggiore (Venezia), via Pacinotti n. 37, accreditato dall'organismo SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori) ad effettuare le prove di analisi indicate nell'elenco allegato del predetto decreto, è stato autorizzato ad eseguire per l'intero territorio nazionale prove di analisi e a rilasciare certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione fino al 13 aprile 2006 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 13 aprile 2006;

Considerato altresì, che su richiesta di questa Amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 8 settembre 2004, numero di protocollo 16803/04/PB/pb che il laboratorio in argomento ha comunicato la decisione di rinunciare all'accreditamento;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 14 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2004, con il quale il laboratorio «Chimitec S.r.l.», ubicato in Pramaggiore (Venezia), via Pacinotti n. 37, è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09443

DECRETO 21 settembre 2004.

Abrogazione del decreto ministeriale 13 maggio 2004, relativo alla sospensione del decreto ministeriale 29 gennaio 2004, concernente il conferimento al Consorzio per la tutela del vino Asti DOCG dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Asti».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2004 con il quale è stato conferito al Consorzio per la Tutela del vino Asti DOCG l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Asti»;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2004 con il quale è stata sospesa temporaneamente l'attività di controllo autorizzata con il citato decreto 29 gennaio 2004, al fine di definire con la regione Piemonte le modalità operative del piano di controllo, coordinando pertanto, con gli strumenti regionali in materia di controllo con particolare riferimento alla verifica del potenziale viticolo della DOCG in questione, l'attività predetta;

Viste le note del Ministero delle politiche agricole e forestali prot. n. 63555 del 27 maggio 2004, prot. n. 63661 del 1° giugno 2004, n. 64371 del 1° luglio 2004 e prot. n. 65130 del 29 luglio 2004, con le quali è stata sollecitata la regione Piemonte a comunicare le modalità operative del piano dei controlli predette;

Considerata la nota della regione Piemonte prot. n. 285 12/2R del 18 settembre 2004 con la quale si comunica l'avvenuta elaborazione, di concerto dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, delle integrazioni al piano dei controlli della D.O.C.G. in questione limitatamente alle schede 1, 2 e 3;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'abrogazione del citato decreto di sospensione e di dover integrare il decreto di conferimento dell'incarico all'attività di controllo di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

È abrogato il decreto ministeriale 13 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 118 del 21 maggio 2004, relativo alla sospensione del decreto ministeriale 29 gennaio 2004 concernente il conferimento al Consorzio per la Tutela del vino Asti DOCG dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Asti».

Art. 2.

L'art. 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 2004 citato nelle premesse è integrato con il seguente comma:

«2. L'attività di controllo non è effettuata dal Consorzio relativamente alle schede 1, 2 e 3 del piano dei controlli approvato con il presente decreto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09440

DECRETO 21 settembre 2004.

Abrogazione del decreto ministeriale 13 maggio 2004, relativo alla sospensione temporanea dell'attività di controllo, prevista dai decreti ministeriali 6 maggio 2004, concernenti il conferimento al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo, previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per le DOCG «Barolo» e «Barbaresco» e per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga» o «Verduno», «Dolcetto di Dogliani», «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Barbera d'Alba».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti ministeriali 6 maggio 2004 con i quali è stato conferito al Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per le DOCG «Barolo» e «Barbaresco» e per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga» o «Verduno», «Dolcetto di Dogliani», «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Barbera d'Alba».

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2004 con il quale è stata sospesa temporaneamente l'attività di controllo autorizzata con i citati decreti 6 maggio 2004 al fine di definire con la regione Piemonte le modalità operative del piano di controllo, coordinando pertanto, con gli strumenti regionali in materia di controllo con particolare riferimento alla verifica del potenziale viticolo delle D.O.C.G. e D.O.C. in questione, l'attività predetta;

Viste le note del Ministero delle politiche agricole e forestali prot. n. 63555 del 27 maggio 2004, prot. n. 63661 del 1° giugno 2004 e n. 64371 del 1° luglio 2004 con le quali è stata sollecitata la regione Piemonte a comunicare le modalità operative del piano dei controlli predette;

Vista la nota della regione Piemonte prot. n. 285 12/2R del 18 settembre 2004 con la quale si comunica l'avvenuta elaborazione, di concerto con l'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, delle integrazioni al piano dei controlli delle D.O.C.G. e D.O.C. in questione limitatamente alle schede 1, 2 e 3;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'abrogazione del citato decreto di sospensione, e di dover integrare i decreti di conferimento dell'incarico all'attività di controllo di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

È abrogato il decreto ministeriale 13 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 118 del 21 maggio 2004, relativo alla sospensione temporanea dell'attività di controllo, prevista dai citati decreti 6 maggio 2004 con i quali è stato conferito al Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per le DOCG «Barolo» e «Barbaresco» e per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga» o «Verduno», «Dolcetto di Dogliani», «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Barbera d'Alba».

Art. 2.

Gli articoli 1 dei decreti 6 maggio 2004 citati nelle premesse sono integrati con il seguente comma:

«2. L'attività di controllo non è effettuata dal Consorzio relativamente alle schede 1, 2, e 3 del piano dei controlli approvato con il presente decreto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09441

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 settembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna, il giorno 15 settembre 2004, dalle ore 12,00 alle 13,00, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazione: causa assemblea sindacale.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 16 settembre 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A09415

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 settembre 2004.

Avvio del procedimento nei confronti della società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., ai sensi dell'art. 18 della delibera n. 26/99, recante: «Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni». (Deliberazione n. 297/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 15 settembre 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177, ed, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il «Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni», approvato con delibera dell'Autorità n. 26/99 del 23 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119;

Vista la propria delibera n. 365/00/CONS del 13 giugno 2000, recante «Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/1997», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 2000, n. 163;

Vista la propria delibera n. 226/03/CONS del 27 giugno 2003, recante «Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 agosto 2003, n. 178, ed in particolare l'art. 1, comma 2;

Vista la propria delibera n. 117/03/CONS del 30 aprile 2004, recante «Accertamento in merito alla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 maggio 2004, n. 122, con la quale è stato concluso l'accertamento in merito alla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo;

Considerato che con la delibera n. 226/03/CONS, a seguito dell'accertamento per il triennio 1998-2000 del superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità ha deliberato di effettuare formale richiamo alle società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., Pubblitalia '80 S.p.a. e R.T.I. S.p.a., affinché non ponessero in essere atti o comportamenti vietati ai sensi dell'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, aventi per oggetto o per effetto il mantenimento di una posizione dominante;

Considerato che la delibera n. 117/04/CONS ha confermato che nel triennio 2001-2003 le società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., Pubblitalia '80 S.p.a. e R.T.I. S.p.a. hanno superato i limiti alla raccolta di risorse di cui all'art. 2, comma 8 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Ritenuto che nel caso di specie possa configurarsi, da parte della società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., una condotta tale da integrare l'inottemperanza al dispositivo della delibera n. 226/03/CONS;

Visto l'art. 18 del Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni;

Udita la relazione del Commissario relatore Vincenzo Monaci, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È avviato, nei confronti della società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., un procedimento finalizzato all'accertamento dell'inottemperanza al dispositivo della delibera n. 226/03/CONS da parte della società, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione di cui all'art. 1, comma 31 della legge n. 249/1997.

2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Emilia Visco del Dipartimento garanzie e contenzioso.

3. Il termine di conclusione del procedimento è di centoventi giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

4. Gli atti relativi al procedimento possono essere esaminati presso il predetto Dipartimento, previa richiesta scritta, dagli aventi diritto, in proprio o giusta delega, con le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni.

5. Eventuali comunicazioni o richieste di informazioni dovranno essere inviate: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento garanzie e contenzioso, via delle Muratte n. 25 - 00187 Roma (tel. 0669644154 - fax 0669644175).

Il presente provvedimento è notificato alla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web www.agcom.it.

Napoli, 15 settembre 2004

Il presidente: CHELI

04A09624

DELIBERAZIONE 15 settembre 2004.

Avvio del procedimento nei confronti della società R.T.I. S.p.a., ai sensi dell'art. 18 della delibera n. 26/99, recante: «Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni». (Deliberazione n. 298/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 15 settembre 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177, ed, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *c)* n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il «Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni», approvato con delibera dell'Autorità n. 26/99 del 23 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119;

Vista la propria delibera n. 365/00/CONS del 13 giugno 2000, recante «Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/1997», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 2000, n. 163;

Vista la propria delibera n. 226/03/CONS del 27 giugno 2003, recante «Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 agosto 2003, n. 178, ed in particolare l'art. 1, comma 2;

Vista la propria delibera n. 117/03/CONS del 30 aprile 2004, recante «Accertamento in merito alla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 maggio 2004, n. 122, con la quale è stato concluso l'accertamento in merito alla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo;

Considerato che con la delibera n. 226/03/CONS, a seguito dell'accertamento per il triennio 1998-2000 del superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità ha deliberato di effettuare formale richiamo alle società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., Pubblitalia '80 S.p.a. e R.T.I. S.p.a., affinché non ponessero in essere atti o comportamenti vietati ai sensi dell'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, aventi per oggetto o per effetto il mantenimento di una posizione dominante;

Considerato che la delibera n. 117/04/CONS ha confermato che nel triennio 2001-2003 le società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., Pubblitalia '80 S.p.a. e R.T.I. S.p.a. hanno superato i limiti alla raccolta di risorse di cui all'art. 2, comma 8 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Ritenuto che nel caso di specie possa configurarsi, da parte della società R.T.I. S.p.a., una condotta tale da integrare l'inottemperanza al dispositivo della delibera n. 226/03/CONS;

Visto l'art. 18 del Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni;

Udita la relazione del Commissario relatore Vincenzo Monaci, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È avviato, nei confronti della società R.T.I. S.p.a., un procedimento finalizzato all'accertamento dell'inottemperanza al dispositivo della delibera n. 226/03/CONS da parte della società ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione di cui all'art. 1, comma 31 della legge n. 249/1997.

2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Emilia Visco del Dipartimento garanzie e contenzioso.

3. Il termine di conclusione del procedimento è di centoventi giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

4. Gli atti relativi al procedimento possono essere esaminati presso il predetto Dipartimento, previa

richiesta scritta, dagli aventi diritto, in proprio o giusta delega, con le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni.

5. Eventuali comunicazioni o richieste di informazioni dovranno essere inviate: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento garanzie e contenzioso, via delle Muratte n. 25 - 00187 Roma (tel. 0669644154 - fax 0669644175).

Il presente provvedimento è notificato alla società R.T.I. S.p.a, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web www.agcom.it.

Napoli, 15 settembre 2004

Il presidente: CHELI

04A09623

DELIBERAZIONE 15 settembre 2004.

Avvio del procedimento nei confronti della società Pubblitalia '80 S.p.a., ai sensi dell'art. 18 della delibera n. 26/99, recante: «Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni». (Deliberazione n. 299/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 15 settembre 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177, ed, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il «Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni», approvato con delibera dell'Autorità n. 26/99 del 23 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119;

Vista la propria delibera n. 365/00/CONS del 13 giugno 2000, recante «Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/1997», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 2000, n. 163;

Vista la propria delibera n. 226/03/CONS del 27 giugno 2003, recante «Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 agosto 2003, n. 178, ed in particolare l'art. 1, comma 2;

Vista la propria delibera n. 117/03/CONS del 30 aprile 2004, recante «Accertamento in merito alla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 maggio 2004, n. 122, con la quale è stato concluso l'accertamento in merito alla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo;

Considerato che con la delibera n. 226/03/CONS, a seguito dell'accertamento per il triennio 1998-2000 del superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità ha deliberato di effettuare formale richiamo alle società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., Pubblitalia '80 S.p.a. e R.T.I. S.p.a., affinché non ponessero in essere atti o comportamenti vietati ai sensi dell'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, aventi per oggetto o per effetto il mantenimento di una posizione dominante;

Considerato che la delibera n. 117/04/CONS ha confermato che nel triennio 2001-2003 le società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., Pubblitalia '80 S.p.a. e R.T.I. S.p.a. hanno superato i limiti alla raccolta di risorse di cui all'art. 2, comma 8 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Ritenuto che nel caso di specie possa configurarsi, da parte della società Pubblitalia '80 S.p.a., una condotta tale da integrare l'inottemperanza al dispositivo della delibera n. 226/03/CONS;

Visto l'art. 18 del Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni;

Udita la relazione del Commissario relatore Vincenzo Monaci, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È avviato, nei confronti della società Pubblitalia '80 S.p.a., un procedimento finalizzato all'accertamento dell'inottemperanza al dispositivo della delibera n. 226/03/CONS da parte della società, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione di cui all'art. 1, comma 31 della legge n. 249/1997.

2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Emilia Visco del Dipartimento garanzie e contenzioso.

3. Il termine di conclusione del procedimento è di centoventi giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

4. Gli atti relativi al procedimento possono essere esaminati presso il predetto Dipartimento, previa richiesta scritta, dagli aventi diritto, in proprio o giusta delega, con le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni.

5. Eventuali comunicazioni o richieste di informazioni dovranno essere inviate: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento garanzie e contenzioso, via delle Muratte n. 25 - 00187 Roma (tel. 0669644154 - fax 0669644175).

Il presente provvedimento è notificato alla società Pubblitalia '80 S.p.a., è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web www.agcom.it.

Napoli, 15 settembre 2004

Il presidente: CHELI

04A09622

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n. 164 si ha il pregio di notificare che: «in data 2 settembre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Adam Szymczyk, Console generale della Repubblica di Polonia a Milano».

04A09472

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nel biennio 2002-2003, al personale dirigente dell'Enea.

In data 23 settembre 2004 alle ore 15,00 ha avuto luogo l'incontro tra:

L'Aran: nella persona del dott. Antonio Guida per delega del presidente avv. Guido Fantoni e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali: Federmanager - CISL/FIR

Confederazioni sindacali: CIDA - CISL.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il seguente contratto nel testo che si allega.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NEL BIENNIO 2002-2003 AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'ENEA

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi degli articoli 47, 48 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA).

2. Il presente contratto collettivo nazionale ha per oggetto la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, per il biennio economico 2002-2003, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 8 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 per il personale dirigente ENEA sottoscritto il 4 dicembre 2002.

Art. 2.

Indennità di vacanza contrattuale

1. Al personale destinatario del presente CCNL, è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale - determinata con gli stessi criteri, modalità e scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 con le decorrenze e negli importi mensili lordi di seguito indicati:

dal 1° aprile 2002 Euro 17,17;

dal 1° luglio 2002 Euro 28,62.

2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata fino al suo riassorbimento con gli incrementi contrattuali che saranno corrisposti per il biennio economico 2002-2003.

04A09462

ANAS - S.P.A.

Estratto del provvedimento di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto definitivo «variante esterna all'abitato di Marina di Gioiosa Jonica da realizzarsi dal km 107+000 al km 110+550» da realizzarsi nei comuni di Marina di Gioiosa Jonica e di Gioiosa Jonica, presentato dall'ANAS - Compartimento per la Calabria.

Con il decreto DEC/VIA/3168 del 10 settembre 1998 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto definitivo «Variante esterna all'abitato di Marina di Gioiosa Jonica da realizzarsi dal km 107+000 al km 110+550» da realizzarsi nei comuni di Marina di Gioiosa Jonica e di Gioiosa Jonica, presentato dall'ANAS - Compartimento per la Calabria.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A09421

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401233/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.